

Allegato "A" al rep. n. 31877/1036

STATUTO

**"TRENTINO DANZA - FEDERAZIONE TRENTINA DELLE SCUOLE
DI DANZA"**

in sigla

"TRENTINO DANZA"

* * * * *

CAPO PRIMO: NATURA, SCOPO E DURATA

Art. 1 - Natura

È costituita la Federazione **"Trentino Danza - Federazione Trentina delle Scuole di Danza"** in sigla "Trentino Danza".

La Trentino Danza è la federazione, apolitica e senza scopo di lucro, costituita dalle scuole di danza della provincia di Trento a carattere di ente non commerciale e commerciale con il fine esclusivo di divulgare la danza.

Art. 2 - Scopi

Fini istituzionali della Trentino Danza sono lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dell'attività dei propri Affiliati secondo gli appositi regolamenti. In particolare la federazione ha per scopo la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività nell'ambito delle varie tecniche di danza, classica, moderna ed etnica. Fra i compiti della federazione rientrano anche l'aggiornamento del soci, la promozione di attività e produzioni in comune a favore della cultura, della formazione e dell'arte in Trentino.

La Federazione svolgerà la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Trento.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - Sede e Durata

La sede della Trentino Danza viene stabilita in Trento, Via dei Paradisi 15/2.

La durata della Trentino Danza è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPO SECONDO: AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 - Affiliazione

Sono affiliati della Trentino Danza le scuole di danza a carattere di ente non commerciale e commerciale, in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 5, che ne facciano richiesta e vengano successivamente ammessi da parte del Consiglio Federale.

Art. 5 - Requisiti per l'affiliazione

Possono ottenere l'affiliazione, previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Federale, le scuole di danza che:

a) svolgano attività didattica nel campo della danza attraverso l'insegnamento non episodico, ma a carattere annuale, continuativo negli ultimi due anni e organizzato per livelli progressivi di studio;

- b) dimostrino di avere a disposizione strutture e competenze, idonee a svolgere tale insegnamento;
- c) perseguano il fine di divulgare la danza e di formare danzatori sia a livello amatoriale che professionale;
- d) abbiano ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio Federale.

Art. 6 - Doveri degli affiliati

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della Trentino Danza, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Sono inoltre tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Federale e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti degli affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare alle attività promozionali e formative organizzate dalla Trentino Danza secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) di organizzare manifestazioni e spettacoli secondo le norme emanate dagli organi della Trentino Danza;
- d) di fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposti dalla Trentino Danza.

Tra gli affiliati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli affiliati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 - Rinnovo dell'affiliazione

Gli Affiliati possono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabili dal Regolamento.

Art. 9 - Cessazione dell'affiliazione

Gli Affiliati cessano di appartenere alla Trentino Danza nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per radiazione, determinata da gravi infrazioni a norme federali accertate dal Consiglio Federale;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti richiesti per ottenere l'affiliazione.

CAPO TERZO: ORGANI FEDERALI

Art. 10 - Organi della Trentino Danza

Sono Organi della Trentino Danza:

- a) l'Assemblea degli Affiliati;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - L'Assemblea degli Affiliati

L'Assemblea degli Affiliati è il supremo organo della Federazione; ad esso spettano poteri deliberativi.

È composta dai legali rappresentanti degli Affiliati con diritto di voto o dai loro delegati.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati risultanti tali alla data dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali di affiliazione.

Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega, vale il principio del voto singolo.

L'Assemblea degli Affiliati è ordinaria o straordinaria.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Affiliati si riunisce in via ordinaria, su convocazione effettuata dal Consiglio Federale o tutte le volte che ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Federale, da tanti Affiliati che rappresentino almeno un quinto degli Affiliati totali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare i programmi di attività;
- b) nominare, ogni tre anni, i membri del Consiglio federale;
- c) nominare ogni tre esercizi i membri del Collegio dei Revisori;
- d) approvare il bilancio annuale;
- e) determinare gli impegni massimi di spesa annuale a favore del Consiglio Federale;
- f) decidere ed approvare disposizioni relative alla vita interna dell'associazione, compresa l'eventuale esclusione di soci che non rispettino i contenuti del presente Statuto e Regolamento interno, o che comunque assumano un comportamento interno ed esterno non consono con gli scopi prefissi della Federazione, in base ad una precisa segnalazione da parte del Consiglio federale;
- g) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Federale o i soci abbiano sollevato mediante inserimento nell'ordine del giorno.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Federale in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 13 - Assemblea ordinaria:

convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Federale o in caso di inerzia di quest'ultimo dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 16, mediante avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero in alternativa mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria, posta

elettronica o SMS, con un anticipo di almeno cinque (5) giorni tale da permettere la partecipazione all'assemblea stessa e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti almeno due terzi degli affiliati degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea degli Affiliati si riunisce in via straordinaria, su convocazione effettuata dal Consiglio Federale o tutte le volte che ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Federale, da tanti Affiliati che rappresentino almeno la metà degli Affiliati totali, per:

- a) deliberare su proposte di modifica dello Statuto della Federazione;
- b) deliberare lo scioglimento della Trentino Danza.

Art. 15 - Assemblea straordinaria:

convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Federale o in caso di inerzia di quest'ultimo dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 18, mediante avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero in alternativa mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria, posta elettronica o SMS, con un anticipo di almeno cinque (5) giorni tale da permettere la partecipazione all'assemblea stessa e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti almeno due terzi degli affiliati degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 16 - Eleggibilità, Decadenza

Alle cariche sociali possono essere eletti i rappresentanti degli enti aderenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo che l'Assemblea attribuisca al Presidente un'indennità in relazione all'attività prestata e agli obiettivi raggiunti, ed hanno durata pari a tre esercizi sociali; ad esse è possibile essere rieletti.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di affiliato importa la decadenza automatica della carica. L'assenza ingiustificata di un membro del Consiglio Federale per tre riunioni consecutive comporta la decadenza della carica. Nel caso di dimissioni o di decadenza di un membro del Consiglio Federale subentra automaticamente il primo dei non eletti. Nel caso in cui nessun altro abbia ottenuto voti, il Consiglio Federale deve convocare l'assemblea per la sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario, che dovrà rimanere

in carica fino alla normale scadenza del Consiglio.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un terzo più uno degli Affiliati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, invita il presidente della Federazione a convocare l'Assemblea straordinaria per deliberare in merito.

Art. 18 - Presidente della Federazione

Egli viene eletto dal Consiglio Federale fra i suoi membri e rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega; coordina l'attività per il regolare funzionamento della Federazione; adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale alla prima riunione.

Compiti del Presidente, sono:

- a) promuovere e coordinare le iniziative e l'attività della Federazione;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) dirigere le assemblee e le riunioni;
- d) compilare, insieme al Consiglio Federale, i bilanci;
- e) formulare proposte per il miglioramento dell'attività della Federazione.

Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente anche questo nominato dal Consiglio Federale a maggioranza.

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o altro giustificato impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 20 - Segretario Tesoriere

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Federale, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Federale e dell'Assemblea ed adempie tutte le mansioni di segreteria.

Il Segretario svolge inoltre le mansioni di Tesoriere, incaricandosi del controllo contabile delle entrate; riferisce, a richiesta del Consiglio federale, sulla situazione finanziaria della Federazione; predispone le bozze dei bilanci che il Consiglio Federale dovrà sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 21 - Consiglio Federale

L'Associazione può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio Direttivo, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque membri, compreso il Presidente, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere attribuite specifiche

deleghe. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla reintegrazione.

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga necessario;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- c) su richiesta del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Esso deve, comunque, essere riunito almeno una volta l'anno.

La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa delega.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea degli Affiliati e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. Il Consiglio Federale può avvalersi dell'aiuto di collaboratori e consulenti esterni che potranno partecipare alle sedute senza avere diritto di voto.

In particolare:

- a) elegge il suo Presidente ed il suo Vice-Presidente;
- b) nomina il Segretario - Tesoriere e distribuisce gli incarichi sociali;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- d) determina l'ammontare dei contributi di tutti coloro che utilizzano i beni e le strutture della Federazione;
- e) convoca l'Assemblea stabilendo la data e il relativo ordine del giorno;
- f) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce la Federazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque utilizza le strutture della Federazione;
- i) determina l'ammontare della quota annuale per gli affiliati;
- j) verifica che sia rispettato il regolamento sia dai tesserati che dagli

affiliati;

k) propone le modifiche dello statuto e vaglia la regolarità delle richieste di modifiche statutarie presentate dagli affiliati.

Art. 23 - Collegio dei Revisori

Il controllo dei conti può essere affidato alternativamente ad un revisore o ad un Collegio dei Revisori. In caso di collegio questo si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina anche il loro compenso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta all'anno. Nelle riunioni esso dovrà controllare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il collegio dei Revisori deve inoltre accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Revisore che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio federale, oppure non partecipa a due riunioni del collegio, decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le delibere del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a Verbale il motivo del proprio dissenso.

CAPO QUARTO: FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 24 - Fondo Comune, Entrate

Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili appartenenti alla Federazione. Finchè questa non è sciolta, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretendere alcuna quota in caso di recesso.

Le entrate sono costituite:

- a) dai contributi e dalle elargizioni dei soci, di terzi, di enti pubblici o privati;
- b) dai proventi di ogni altra attività anche extra sociale svolta dalla Federazione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 25 - Esercizio finanziario, Approvazione del bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal giorno 1 (uno) gennaio e terminano con il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Federale convoca l'Assemblea dei federati per sottoporre ad essa il bilancio per l'approvazione.

Art. 26 - Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione che risultano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti per il conseguimento della finalità cui la

federazione è stata costituita.

CAPO QUINTO: SCIoglimento

Art. 27 - Scioglimento

L'Assemblea in sede straordinaria che delibera lo scioglimento della Federazione provvede con le stesse maggioranze alla eventuale nomina dei liquidatori e dispone circa la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 28 - Residui attivi

Eventuali residui attivi dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, devono essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO SESTO: DISCIPLINA E VERTENZE

Art. 29 - Disciplina e vertenze

Il Consiglio Federale può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri Federati nonché nei confronti degli Affiliati degli stessi.

Tali provvedimenti sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione a termine (fino ad un massimo di un anno);
- c) la radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa di chi vi è soggetto.

Art. 30 - Clausola compromissoria

I provvedimenti degli organi federali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei propri Federati ed Affiliati.

I Federati e gli Affiliati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa.

Il Collegio arbitrale è composto dal Presidente e da due membri questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono a nominare il Presidente del Collegio arbitrale.

In difetto di accordo il Presidente del Collegio arbitrale è nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Trento da scegliersi fra gli iscritti di quell'ordine.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo ed il lodo è inappellabile.

CAPO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.

F.to Paolo Golser

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.